



Annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 *nonies*, comma 1, della Legge n. 241/1990 e revoca ex art. 21-*quinquies*, comma 1, della Legge n. 241/1990, del concorso pubblico per titoli ed esami, a tre posti di Dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Giuridico Amministrativa, indetto con decreto del Presidente prot. AMMCNT-CNR n. 0082094 del 30.12.2013 (Bando n. 364.188)

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione dell'11 maggio 2018, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 86/2018 – Verb. 348

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*”;

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante disposizioni sul “*Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante “*Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “*norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.

VISTA la delibera n. 209 del 19 dicembre 2013 di conferimento al Presidente del mandato per la predisposizione dei bandi di concorso per dirigenti di seconda fascia;

VISTO il decreto del Presidente prot. AMMCNT-CNR n. 0082094 del 30.12.2013, di emanazione del bando n. 364.188, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 3 dirigenti di seconda fascia a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Giuridico Amministrativa;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0005623 del 22.1.2014 con il quale sono state apportate alcune rettifiche al decreto Presidenziale di emanazione del bando n. 364.188;



CONSIDERATO che durante l'esteso lasso temporale trascorso dall'emanazione del bando di selezione, la composizione della commissione esaminatrice ha subito reiterate e radicali modificazioni dovute a dimissioni dei propri membri, il che ha determinato la successione nella carica di tre Presidenti e sedici componenti tra effettivi e sostituti;

CONSIDERATO che il reiterato avvicendamento dei componenti della commissione esaminatrice ha generato continui strappi procedurali e una profonda discontinuità nelle operazioni di scrutinio, cosicché la valutazione dei titoli dei candidati e la correzione delle prove scritte è affidata ad una compagine completamente rinnovata rispetto a quella che aveva inizialmente prefissato i relativi criteri, con effetti distorsivi al principio della *par condicio* dei partecipanti nonché sull'affidamento dei candidati ad un giudizio obiettivo ed uniforme;

ATTESO che le operazioni della commissione esaminatrice sono tutt'ora sospese a seguito delle ulteriori recenti dimissioni di un componente effettivo e del relativo supplente intervenute, rispettivamente, in data 9 aprile 2018 e 7 maggio 2018;

ATTESO che nel provvedimento del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0005623, del 22.1.2014, con il quale sono state apportate le rettifiche al bando di selezione, si configura la fattispecie di difetto funzionale di competenza, sussistendo al riguardo una competenza esclusiva del Presidente ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (decreto del Presidente CNR prot. n. 25035, del 4.5.2005), a mente del quale *"I bandi di concorso sono emanati dal Presidente, in base ai piani di assunzione di cui al comma 3 dell'articolo 2 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 6"*;

CONSTATATO altresì che il suddetto provvedimento di rettifica (prot. AMMCNT-CNR n. 0005623 del 22.1.2014) è stato pubblicato solo sul sito istituzionale dell'ente e non anche sulla G.U.R.I., come invece effettuato per il bando di concorso;

VISTO l'art. 3, comma 2 bis, del D.P.R. n. 272/2004 (*"regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*), introdotto dall'art. 7, comma 5 del DPR n. 70/2013, a mente del quale *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale (...)"*;

CONSIDERATO che la modalità di reclutamento stabilita nel bando n. 364.188, ovvero il concorso pubblico "per titoli ed esami" con relativa predeterminazione dei titoli valutabili e relativi punteggi massimi (art. 8 del bando), mostra una palese e insanabile divergenza con le previsioni normative di cui al citato art. 3, comma 2 bis, del D.P.R. n. 272/2004, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la competenza esclusiva in ordine alla individuazione dei titoli valutabili e dei massimali di punteggio ad essi correlati, nell'ambito delle procedure selettive per l'accesso alla qualifica dirigenziale;

RICHIAMATI i recenti pronunciamenti del Giudice Amministrativo che, chiamato ad esprimersi sul legittimo esercizio del potere della P.A. di stabilire *sua sponte* le categorie di titoli valutabili e relativi punteggi, nella perdurante assenza del D.P.C.M. a tale scopo preordinato, si è così espresso *"(...), ritiene il collegio che il mancato esercizio di tale potere, e quindi la mancata adozione del D.P.C.M. che rechi la disciplina dei titoli valutabili secondo criteri generali ed astratti, non*



consenta alle singole amministrazioni di procedere in via autonoma e caso per caso alla individuazione di detti titoli e del relativo punteggio, altrimenti violandosi la specifica riserva di competenza, normativamente prevista, con riferimento alla quale non sono previste deroghe, né sono dettate disposizioni idonee a disciplinare il periodo transitorio antecedente tale definizione (...). Ne consegue che l'Amministrazione, nel predisporre il gravato bando di concorso, ha esercitato un potere alla stessa non attribuito, in quanto espressamente riservato al Presidente del Consiglio dei Ministri (...). Il che conduce all'accoglimento della corrispondente censura ricorsuale (...)". (Tar Lazio, Sez. II, Sent. n. 3924/2015 e Sez. III, n. 9486/2016);

ATTESO che i punteggi previsti dal bando di selezione, anche tenuto conto che le competenze ivi richieste sono tipicamente giuridico-amministrative, presentano elementi discriminatori nei riguardi dei candidati non dipendenti dell'Ente, in quanto il rilevante punteggio (50 punti su 84 totali) previsto per gli incarichi dirigenziali è valutabile solo con riferimento alle amministrazioni operanti *"nel settore della ricerca e innovazione e specialmente presso enti pubblici di ricerca"*. La modulazione della valutazione dei titoli operata dall'Amministrazione costituisce, pertanto, un indubbio *favor* per i dipendenti "interni" privi di qualifica dirigenziale che hanno svolto funzioni ad essa assimilabili rispetto ai candidati "esterni" con pari requisiti o addirittura in possesso della qualifica di dirigente, in violazione dei principi di costituzionali di buon andamento, uguaglianza e imparzialità;

VISTO l'art. 7, comma 4, del già citato DPR n. 70/2013, nella parte in cui dispone la riserva pari almeno al 50% delle posizioni dirigenziali disponibili presso le pubbliche amministrazioni al corso-concorso di formazione indetto dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA);

CONSIDERATO che le posizioni dirigenziali disponibili nella pianta organica dell'Ente al dì dell'emanazione del bando risultavano pari a n. 8 di cui solo n. 2 coperte con il reclutamento di Dirigenti formati dalla SNA, e che pertanto l'Amministrazione avrebbe dovuto riservare al corso-concorso della SNA ulteriori n. 2 posizioni dirigenziali;

RICHIAMATO l'orientamento giurisprudenziale del TAR Lazio che, chiamato a pronunciarsi sulla mancata previsione, nel bando, della riserva di cui all'art. 7, comma 4, DPR n. 70/2013, ha statuito che *"Non essendovi, nella disciplina di riferimento (...) alcuna disposizione che autorizzi (...) a derogare a tale previsione, il bando risulta essere illegittimo anche sotto tale profilo, in accoglimento della corrispondente censura proposta da parte ricorrente"* (TAR LAZIO Sez. II, Sent. n. 3924/2015 e Sez. III, n. 9486/2016, cit.);

CONSIDERATO che nelle premesse del bando è prevista la riserva al personale interno di n. 1 posto su n. 3 posti complessivi messi a concorso e che tale previsione non risulta esplicitata nella parte dispositiva, e segnatamente agli artt. 1 (*"Posti a concorso"*) e 9 (*"Regolarità degli atti, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori"*), con il ragionevole rischio, all'esito della selezione, di prevedibili contestazioni da parte dei candidati esterni in posizione di primi idonei non vincitori;

CONSIDERATO, sotto il profilo dell'adeguatezza, convenienza e opportunità dell'azione amministrativa, che l'ampio intervallo temporale intercorso dalla data di pubblicazione del bando (31.12.2013) ha comportato un significativo ridimensionamento degli aspiranti alle posizioni dirigenziali, atteso che a fronte di oltre 200 domande di partecipazione al concorso, i candidati effettivamente presenti alle prove sono risultati pari a 70, in evidente contrasto con l'esigenza



dell'Ente di dotarsi delle migliori professionalità;

CONSIDERATO inoltre che durante il lungo tempo trascorso si è prodotto un sostanziale mutamento dello scenario strategico e delle correlate esigenze sottese alla identificazione delle competenze necessarie all'Ente cosicché appare oggi prioritaria, soprattutto alla luce del processo riorganizzativo in corso, l'esigenza di acquisire professionalità anche con competenze di carattere tecnico-specialistico e non esclusivamente giuridico-amministrative (quali quelle richieste dal bando in argomento);

RILEVATA pertanto la necessità di ponderare ulteriormente la definizione delle competenze e dei requisiti di professionalità riconducibili alle figure dirigenziali che dovranno essere selezionate;

RITENUTO necessario, per effetto del processo di riorganizzazione in corso, riesaminare le specifiche ragioni di pubblico interesse che hanno determinato l'Ente a bandire la procedura concorsuale di cui sopra, onde accertarne l'attuale persistenza;

RICHIAMATA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e in particolare l'art. 21-*quinquies* titolato *“revoca del provvedimento”* e gli artt. 21-*octies* titolato *“annullabilità del provvedimento”* e l'art. 21-*nonies* titolato *“annullamento d'ufficio”*;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha l'obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento dell'atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

RITENUTO che, nell'ipotesi in esame, il mancato annullamento degli atti inficiati dalle violazioni di cui sopra, espone l'Amministrazione a possibili azioni di tutela giurisdizionale, che qualora accolte, potrebbero portare all'annullamento del procedimento concorsuale, il quale, nel frattempo, potrebbe essere portato a conclusione con l'approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori;

EVIDENZIATO che l'Amministrazione ravvisa quale interesse pubblico prevalente la rimozione delle cause d'illegittimità prevenendo eventuali impugnazioni degli atti di approvazione della graduatoria finale, con grave danno di natura patrimoniale e non patrimoniale, per i costi diretti e indiretti per l'espletamento del concorso in atto e per la lesione dell'immagine dell'Ente;

TENUTO CONTO che il procedimento concorsuale è ancora in fase di svolgimento, dovendosi ancora completare la correzione delle prove scritte e, all'esito di detta correzione, effettuare la prova orale;

CONSIDERATO pertanto che i candidati al concorso hanno acquisito una posizione di mera aspettativa di fatto, non essendosi ancora prodotto alcun effetto in capo ad essi e quindi alcuna garanzia di stabilità di eventuali posizioni di vantaggio;

RITENUTO di conseguenza, anche nell'ottica dell'economicità dei procedimenti, di dover disporre l'annullamento del concorso, piuttosto che portare a conclusione il procedimento, in presenza dei sopra richiamati vizi di legittimità;

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale *“la pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale*



momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compreso il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III, Sent. n. 4554/2011);

DATO ATTO che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela (Cons. Stato, Sez. VI, parere n. 4756/2002). Ed ancora *“il provvedimento di revoca dev'essere adeguatamente motivato” solo quando incide su posizioni precedentemente acquisite dal privato*” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 282/20122 e Sez. I, Sent. n. 2932/2013);

CONSIDERATO inoltre che, secondo costante giurisprudenza, in ipotesi di revoca del concorso *“al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso* (Tar Puglia, sent. n. 1437/2016, *cit.*; Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);

RAVVISATA pertanto la sussistenza dei presupposti e degli elementi in fatto e in diritto comportanti la necessità di provvedere all'annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 *nonies*, comma 1 della Legge n. 241/1990 nonché alla revoca ex art. 21-*quinquies*, primo alinea, della Legge n. 241/1990, della procedura concorsuale di cui al decreto del Presidente prot. AMMCNT-CNR n. 0082094 del 30.12.2013, di emanazione del bando n. 364.188, con il quale è stata indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 3 dirigenti di seconda fascia a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Giuridico Amministrativa;

RAVVISATA altresì la necessità di attivare nuovamente le procedure finalizzate alla copertura delle posizioni dirigenziali di cui necessita l'Amministrazione, previa nuova ponderazione delle attuali priorità strategiche;

VISTA la relazione del Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane Reg. n. 152 dell'11 maggio 2018 trasmessa dal Direttore Generale f.f. prot. AMMCNT-CNR n. 0033130 del 11 maggio 2018;

DELIBERA

1. Di disporre l'annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21-*nonies*, comma 1, della Legge n. 241/1990 e la revoca ex art. 21-*quinquies*, primo comma, della Legge n. 241/1990, del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di Dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato presso



Consiglio Nazionale delle Ricerche

il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Giuridico Amministrativa, indetto con decreto del Presidente prot. AMMCNT-CNR n. 0082094 del 30.12.2013 (Bando n. 364.188), nonché di tutti gli atti ad esso connessi e/o conseguenti.

2. Di dare mandato al Presidente per l’emanazione dei conseguenziali provvedimenti finalizzati all’annullamento d’ufficio e alla revoca del citato al decreto del Presidente prot. AMMCNT-CNR n. 0082094 del 30.12.2013 (Bando n. 364.188) e di tutti gli atti ad esso connessi e/o conseguenti.

3. Di dare mandato al Presidente per l’attivazione delle procedure finalizzate alla copertura delle posizioni dirigenziali disponibili, previa nuova ponderazione delle attuali priorità strategiche dell’Ente.

4. Di dare mandato all’Ufficio Concorsi e Borse di Studio della Direzione Centrale Gestione delle Risorse di porre in essere tutti gli atti e provvedimenti necessari per rendere esecutiva la presente deliberazione.

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Massimo Inguscio

IL DIRETTORE GENERALE

IN FUNZIONE DI SEGRETARIO

F.to digitalmente Giambattista Brignone